

Scheda informativa "Diritti acquisiti e garanzie dal 01.01.2017"

Le prestazioni di rischio che si riducono in seguito agli adeguamenti delle basi tecniche (soprattutto del tasso di conversione e del tasso di proiezione) sono garantite al medesimo livello delle prestazioni precedenti alla revisione del regolamento al massimo per 5 anni.

Base

Sono considerate prestazioni di rischio le erogazioni di pensioni che diventano esigibili prima di poter esercitare un diritto alla pensione di vecchiaia. Nella maggior parte dei casi si tratta di pensioni d'invalidità (totale o parziale), ma anche di prestazioni ai superstiti, come le pensioni vedovili e le pensioni per figli, a cui si ha diritto in seguito a un decesso della persona assicurata attiva.

Base regolamentare: articolo 67 del regolamento d'assicurazione 2017, fa stato il testo contenuto nel regolamento.

Definizione	Se si verifica un caso di assicurazione dopo il 01.01.2017 e la prestazione assicurata al 30.12.2016 sarebbe stata superiore a quella assicurata al 01.01.2017 o successivamente, viene erogata la prestazione assicurata al 30.12.2016.
Requisiti	Per mantenere le prestazioni secondo la normativa sui diritti acquisiti, l'assicurazione deve essere almeno al medesimo livello in cui era al 30.12.2016. In concreto significa che: <ul style="list-style-type: none">- il salario annuo determinante è rimasto quantomeno invariato dal 30.12.2016;- non sono stati prelevati averi di libero passaggio per effettuare un prelievo anticipato con i capitali previdenziali nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;- non sono stati erogati averi di libero passaggio in seguito alla divisione della prestazione d'uscita in caso di divorzio e- non è avvenuto un pensionamento parziale con riduzione del salario AVS. In caso d'invalidità parziale, i diritti acquisiti si riducono in proporzione. Una riduzione è definitiva.
Significato	I diritti acquisiti per le prestazioni di rischio tra il 01.01.2017 e il 31.12.2021 proteggono gli assicurati da un caso di rigore particolare. Tuttavia, è ipotizzabile che le prestazioni di rischio per i nuovi casi di assicurazione inseriti dopo il 31.12.2021 non raggiungano più il livello delle prestazioni garantite al 30.12.2016. È quindi opportuno riflettere sulle conseguenze di una riduzione e provvedere con eventuali misure (privatamente).
Altri diritti acquisiti	Nel 1995 sono stati riconfermati diversi diritti acquisiti già definiti anche nel regolamento 1990. Questi diritti acquisiti mantengono la loro validità, sempre che siano ancora rilevanti. Si tratta soprattutto di prestazioni di vecchiaia garantite a 64 anni (articolo 64, regolamento 2017) e di prelievi di capitale al 100% a una precedente tariffa assicurativa AK, BK o A, B, C, D (art. 65).

Situazione: 01.01.2017

Per la richiesta di prelievo di capitale si applica anche in questo caso un termine di preavviso di 3 mesi, oltre al consenso scritto e firmato del coniuge.

Estinzione	I diritti acquisiti si estinguono nella misura in cui siano superati dalle prestazioni ordinarie. La loro estinzione permane nonostante eventuali successive modifiche, anche regolamentari.
Importo dei diritti acquisiti	Tranne che per i capitali, i diritti acquisti sono sempre garantiti come importi pensionistici garantiti.
Certificato	I diritti acquisiti sono indicati a tergo del certificato di previdenza.